

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 806)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 23 luglio 1969
(V. Stampato n. 1562)*

**presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia
(GAVA)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 luglio 1969*

Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 1969, n. 257,
concernente norme transitorie per il funzionamento delle corti di
assise e corti di assise di appello di Napoli, Potenza, Campobasso
e Salerno

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 29 maggio 1969, n. 257, concernente le norme transitorie per il funzionamento di determinate corti di assise e corti di assise di appello.

ALLEGATO

Decreto-legge 29 maggio 1969, n. 257, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 7 giugno 1969.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme transitorie per il funzionamento, per il biennio in corso (aprile 1968-aprile 1970) delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello dei distretti di Napoli e Potenza, a seguito della istituzione delle Corti di assise di appello di Campobasso e di Salerno di cui alle leggi, rispettivamente, del 5 giugno 1967, n. 416 e 1° marzo 1968, n. 172;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;

DECRETA:

Art. 1.

Per il funzionamento delle Corti di assise di appello di Campobasso e di Salerno, istituite con le leggi 5 giugno 1967, n. 416 e 1° marzo 1968, n. 172, i presidenti, competenti ai sensi della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni, sono tenuti, nell'ambito delle rispettive incombenze, indipendentemente dalle operazioni di aggiornamento aventi inizio nell'aprile del 1969, a procedere, per il biennio in corso, non oltre trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, alle operazioni di formazione delle liste generali dei giudici popolari ordinari e dei giudici popolari supplenti delle predette Corti di assise di appello, nonché alle operazioni di imbussolamento delle schede, ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni.

Le stesse operazioni di formazione delle liste generali dei giudici popolari ordinari e dei giudici popolari supplenti e di imbussolamento delle schede devono essere rinnovate, nei modi e nei termini di cui al precedente comma, per le Corti di assise di appello di Napoli e di Potenza nonché per le Corti di assise di Napoli, Potenza, Campobasso e Salerno.

Per le Corti di assise e le Corti di assise di appello di Napoli, Potenza e Salerno le operazioni indicate nei precedenti commi saranno precedute dalla operazione di stralcio, dagli albi definitivi dei giudici popolari della Corte di assise e della Corte di assise di appello di Potenza, dei nominativi dei cittadini residenti nel circondario di Sala Consilina e dalla conseguente inclusione degli stessi nominativi negli albi definitivi dei giudici popolari della Corte di assise di Salerno e della Corte di assise di appello di Napoli.

Art. 2.

I collegi formati con giudici popolari estratti in base alle liste generali attualmente esistenti delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello indicate nell'articolo precedente, che all'entrata in vigore del presente decreto risultino definitivamente costituiti ai sensi degli articoli 25, 26, 27 e 28 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni, rimangono validi per tutte le cause della sessione.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1969.

SARAGAT

RUMOR — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA.